

LA GAZZETTA D'ACQUI

(E GIOVANE ACQUI)
MONITORE DELLA CITTA' E CIRCONDARIO

ABBONAMENTI — Il trimestre L. 2, semestre 3 50, anno L. 6 compresi i Supplementi.

INSERZIONI — In quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente.

Nel corpo del giornale L. 1.

Per annunci di lunga durata si fanno patti speciali con ribasso.

ESCE

LA DOMENICA ED IL MERCOLEDÌ

Gli Abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale ed alla Libreria Levi.

Si accettano corrispondenze purchè firmate.

I manoscritti restano proprietà del Giornale.

Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero Cent. 5 - Arretrato Cent. 10.

L'ESPOSIZIONE DI TORINO

Torino 18 Gennaio 1882.

L'idea dell'esposizione nazionale da tenersi in Torino nel 1884 va avanti felicemente, accolta con simpatia da tutte le classi della cittadinanza. Le sottoscrizioni fioccano addirittura giornalmente ed omai si può risolutamente affermare che i capitali occorrenti alla mostra sono assicurati.

Sinora si è infatti sottoscritto tante azioni per un milione e mezzo, ed assai probabilmente si giungerà ai due milioni. A questo si dovrà aggiungere il contributo del comune, della provincia, del governo, e quello personale del re, saranno quindi tre e più milioni sui quali si può contare di certo, somma bastante per coprire le spese. Ora è questione di sapere dove l'esposizione dovrà tenersi.

Benchè su questo punto non siasi ancora aperta la discussione, se ne incomincia tuttavia a dirne qualche cosa nel pubblico; alcuni credono che sarebbe conveniente lo stabilirla nella nuova piazza d'armi, atteso la vicinanza ai binarii della ferrovia che va da Porta Nuova a Porta Susa, ciò che sarebbe utile per la comodità che presenta la costruzione di un tratto di ferrovia sino all'interno della mostra. La nuova piazza d'armi avrebbe questo ancora di utile che, essendo interamente piana, non occorrerebbero lavori speciali per l'adattamento del terreno.

Altri, e sono i più, crederebbero più conveniente il giardino del Valentino ove sarebbe pure facile condurre un tronco di ferrovia dalla stazione centrale e per di più si potrebbe anche utilizzare il fabbricato del Valentino come a Milano si utilizzò il pianterreno del palazzo reale ed il salone dei giardini pubblici, ottenendo con questo un grandissimo risparmio nella costruzione dei locali. Inoltre il Valentino, per la vista che gode e per le comode strade di accesso è assai più conveniente che la piazza d'armi, e tutto porta a credere che sarà il preferito.

★

Ha destato un vespaio anche in Torino il fatto della vendita dei giornali fatta dall'Oblieght, il pubblico ed il giornalismo se ne occupano con calore. È un buon indizio che mostra a chiare note come di affarismo il nostro giornalismo non ne voglia sapere. Ad ogni modo, checchè se ne dica, non si è ancora venuti in chiaro dei veri scopi della Società alla quale furon ceduti i giornali, se cioè questi siano esclusivamente

finanziarii, o se non siano anche politici. Fra pochi giorni ne sapremo qualche cosa di più positivo allorchè siasi pronunciato il giuri chiesto dai direttori del *Diritto* e della *Libertà*.

★

Nulla di nuovo a Torino tranne l'*Excelsior* al Regio, che non è per nulla inferiore a quello datosi alla Scala di Milano. E per ora punto.

G..... B.....

La Cassa Nazionale per la Vecchiaia

È stampato e distribuito il disegno di legge elaborato dall'egregio Deputato Comm. Simonelli, segretario generale al Ministero d'Agricoltura per la Cassa Nazionale di pensione per la vecchiaia.

Art. 1. — È istituita una Cassa Nazionale per la vecchiaia con facoltà di acquistare e possedere; essa è autonoma ed è amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2. — Possono iscriversi alla Cassa i cittadini che abbiano raggiunta l'età di anni 18 e che attendono ai lavori manuali nelle industrie manifatturiere ed agricole, o prestino servizio ad opera od a giornate.

Art. 3. — Il fondo per le pensioni è formato:

a) dai contributi delle persone che s'iscrivono alla Cassa;

b) dai due decimi degli utili netti provenienti dalle Casse di risparmio ordinarie;

c) dai due decimi degli utili netti delle Casse postali di risparmio;

d) dai lasciti, dai doni e dalle largizioni fatte dai privati o dai corpi morali e da ogni altro provento straordinario, sia a beneficio di tutti i cittadini iscritti, sia con particolare designazione.

Art. 4. — Le rendite nette della Cassa, di cui alle lettere *b c d* dell'articolo precedente, vengono attribuite a parti uguali a tutti gl'iscritti nel ruolo generale, o a quelli di favore, dei quali esistono assegnamenti speciali, e costituiscono le quote annue di concorso della Cassa alla formazione delle pensioni.

Art. 5. — Il contributo mensile non può essere inferiore a lire una, nè maggiore di lire quattro e può essere versato anche in rate non eguali, purchè ogni versamento non sia minore di una lira, e la somma annuale delle rate versate raggiunga lire dodici e non superi lire quarantotto.

Art. 6. — Nel ministero di agricoltura, industria e commercio è istituito un comitato centrale

per gli istituti di previdenza; composto di nove membri nominati per decreto reale. Il Comitato è presieduto dal ministro.

In ogni provincia del regno è costituita una Commissione, composta di un membro nominato dal Governo, uno eletto dal Consiglio provinciale del capoluogo e due dalle presidenze delle Società di mutuo soccorso; nelle provincie ove esistono questi sodalizi.

Art. 7. — Per essere iscritto alla Cassa bisogna:

a) fare un primo versamento di lire cinque in una delle Casse postali del regno, su apposito libretto rilasciato da esse e intestato alla Cassa nazionale per la vecchiaia;

b) presentare domanda alla Commissione provinciale corredata dai documenti, che comprovano i requisiti richiesti dall'articolo secondo;

La Commissione provinciale pronunzia sulla ammissibilità della domanda. Se questa non è accolta, la Commissione medesima ne dà avviso al richiedente ed all'ufficio postale per il rimborso del primo versamento.

Art. 8. — Le società di mutuo soccorso che per gli statuti o regolamenti propri distribuiscono o abbiano stabilito di distribuire ai soci assegni vitalizi, o sussidi per la vecchiaia, hanno facoltà di attribuire alla Cassa nazionale le somme a questo fine accumulate. Queste somme debbono essere versate nelle casse di risparmio postali, e debbono essere iscritte al nome dei soci, quando questi abbiano i requisiti di cui all'art. 2. per la parte spettante a ciascuno di essi, secondo gli statuti e i regolamenti sociali.

Le somme registrate nei libretti sono considerate come altrettante quote annuali di cui all'art. 5, ed in ordine alla tabella A è accertato il numero degli anni di contributo a cui esse corrispondono, giusta lo stesso contributo che i soci si obbligano di corrispondere dopo la loro iscrizione alla Cassa nazionale. Di questo numero di anni è tenuto conto sia per diminuire il periodo di tempo necessario per conseguire la pensione, sia per determinare l'entità della pensione medesima.

Tutte le altre disposizioni della presente legge si applicano ai membri delle società di mutuo soccorso così iscritti alla Cassa nazionale.

Art. 9. — Hanno diritto a conseguire pensione gl'iscritti che abbiano raggiunta l'età di anni cinquanta compiuti, e che abbiano contribuito alla Cassa nella misura stabilita dall'art. 5, per un tempo non minore di anni 15.